



*AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE E DI
SVILUPPO ECONOMICO*

**Servizio Finanziario-Tributi, Partecipazioni
Societarie e Controllo Qualità dei Servizi**

Prot. n. I-49/4/92/09-20 (13888)

All.:

OGGETTO: Ricorso per cassazione avverso sentenza n° 178/01/13 pronunciata dalla Commissione Regionale di Trieste in data 30/10/13 depositata in data 26/11/13 nella causa con il sig. SOSSI Paolo. Affidamento incarico per il controricorso al Salvagente Tributario dell'Anutel.

Adottata nella seduta

convocata	per le ore	14.30
iniziata	alle ore	14.40
terminata	alle ore	16.00

Con la seguente composizione:

	presenti
II SINDACO	
Roberto COSOLINI	si
Assessori	
Fabiana MARTINI	-
Umberto LAURENI	si
Antonella GRIM	si
Laura FAMULARI	si
Elena MARCHIGIANI	si
Andrea DAPRETTO	si
Matteo MONTESANO	si
Edi KRAUS	-
Roberto TREU	si
Paolo TASSINARI	si
TOTALE	9

Partecipa il Vice Segretario Generale
dott. Fabio LORENZUT

ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e integrazioni
l'atto viene pubblicato all'Albo informatico dal 2.10.2015 al 17.10.2015

Su proposta dell'Assessore al Bilancio dott. Matteo Montesano

PREMESSO che il sig. Sossi Paolo ha proposto ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Trieste avverso l'avviso di accertamento Ici n. AG 601/09-AF del 09/12/2008 emesso dal Comune di Trieste – Servizio Finanziario e Tributi riguardante, per un'area edificabile, mancati versamenti per il periodo d'imposta 2004 – 2005 – 2006 – 2007;

- che, con sentenza 178/01/13 del 30/10/2013 depositata in segreteria il 26/11/2013, la Commissione Tributaria Provinciale di Trieste ha parzialmente accolto il ricorso, riducendo il valore dell'area oggetto dell'avviso di accertamento e ha disposto la compensazione delle spese tra le parti;

- che successivamente il sig. Sossi ha proposto appello presso la Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza citata;

CONSTATATO che sull'appello del sig. Sossi (RGA n. 233/14), la Commissione Tributaria Regionale ha emesso la sentenza n. 196/08/15 pronunciata il 27/04/2015 e depositata in segreteria il 25/05/2015, che - in riforma della sentenza impugnata – accoglie l'appello del sig. Sossi e, per l'effetto, annulla l'atto impositivo, disponendo altresì la compensazione delle spese;

CONSIDERATO che la suddetta decisione risulta gravemente pregiudizievole al sostanziale interesse del Comune, vista l'entità del credito vantato, e che le stringate motivazioni della suddetta sentenza lasciano ampio margine di discussione;

VISTO il parere professionale dd. 22/07/2015 sub Prot.Corr. I-49/4/92/09-19 Prot.Gen. 124987 dal quale si rileva che *“l'annullamento degli avvisi da parte del Giudice di secondo grado non è in linea con le norme di legge richiamate. Appare, quindi, percorribile la via della proposizione di ricorso in Cassazione avverso la sentenza in commento”*;

RITENUTO di condividere integralmente le considerazioni espresse nel parere dd. 22/07/2015, proprio per le motivazioni nello stesso esplicitate e conseguentemente di proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza della CTR 196/08/15;

CONSIDERATO che per il grado di giudizio presso la Corte di Cassazione è necessario essere rappresentati da un avvocato abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte;

RILEVATO che l'ANUTEL mette a disposizione dei Comuni aderenti al Salvagente Tributario un avvocato cassazionista verso il pagamento di un onorario fissato in base alla seguente tabella:

VALORE DELLA CAUSA	ONORARIO PER I LEGALI	IVA	CAP
Sino a € 5.000,00	€ 800,00	come per legge	come per legge
da € 5.001,00 fino a € 15.000,00	€ 2.500,00	come per legge	come per legge
da € 15.001,00 fino a € 50.000,00	€ 4.000,00	come per legge	come per legge
oltre € 50.001,00	€ 5.000,00	come per legge	come per legge

VISTO che il valore della causa in argomento ammonta ad Euro 17.961,00 corrispondente al totale (imposta + sanzioni + interessi) dell'avviso di accertamento impugnato e che pertanto l'onorario è pari ad Euro 4.000 + IVA + CPA;

DATO ATTO che per la proposizione del ricorso l'Amministrazione è tenuta a sostenere i costi aggiuntivi dovuti per legge in base al seguente prospetto:

COSTI AGGIUNTIVI - aggiornamento al 25 giugno 2014 -

CONTRIBUTO UNIFICATO art.13 D.P.R. n.115 del 30.5.2002 (Testo unico sulle spese di giustizia)	IMPOSTA FISSA art. 13 co.2/bis D.P.R. n.115 del 30.5.2002 (Testo unico sulle spese di giustizia)	SPESE DI: 1) Notifica 2) Iscrizione a ruolo
cause di valore sino a € 1.100,00 importo dovuto € 86,00	€ 200,00	€ 200,00
cause di valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 importo dovuto € 196,00	€ 200,00	€ 200,00
cause di valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 importo dovuto € 474,00	€ 200,00	€ 200,00
cause di valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 importo dovuto € 1.036,00	€ 200,00	€ 200,00
cause di valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 importo dovuto € 1.518,00	€ 200,00	€ 200,00
cause di valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 importo dovuto € 2.428,00	€ 200,00	€ 200,00
cause di valore superiore a € 520.000,00 importo dovuto € 3.372,00	€ 200,00	€ 200,00
cause di valore indeterminato importo dovuto € 1.036,00	€ 200,00	€ 200,00

DATO ATTO altresì che, in base al valore della causa calcolato ai sensi dell'art. 12, comma 5, secondo periodo, del D.lgs. 546/1992 (euro 12.745,18), i costi aggiuntivi dovuti ammontano a euro 874,00 (euro 474,00 per contributo unificato + euro 200,00 imposta fissa + 200,00 spese di notifica/iscrizione a ruolo);

CONSIDERATO che i termini perentori per la proposizione del ricorso in Cassazione sono di 60 giorni nel caso di notifica della sentenza, ovvero, in mancanza di notifica, di 6 mesi dalla data di deposito in segreteria e che pertanto – essendo la sentenza stata depositata in segreteria il 25/05/2015 e non notificata, il termine per proporre ricorso in Cassazione viene a scadenza il giorno 21/12/2015;

TENUTO CONTO del fatto che nel secondo grado di giudizio nei confronti del sig. Sossi, il Comune di Trieste è stato in giudizio per mezzo dei propri uffici, avvalendosi del supporto giuridico fornito dall'Anutel tramite lo strumento del Salvagente Tributario;

CONSIDERATO altresì l'elevato livello di qualificazione e specializzazione dei legali che svolgono la propria attività nell'ambito dello strumento del Salvagente Tributario dell'Anutel in campo fiscale nonché l'elevato profilo di competenza nella risoluzione delle problematiche connesse alla

soggettività passiva tributaria dell'Amministrazione e ritenuta congrua e conveniente economicamente la proposta dell'Anutel per i Comuni abbonati al Salvagente Tributario, in considerazione del valore del contenzioso da instaurare ed in ragione della particolare complessità della questione in punto di diritto;

RITENUTO pertanto di individuare quale soggetto più idoneo al perseguimento degli obiettivi descritti il Salvagente Tributario dell'Anutel, in persona dell'avvocato cassazionista Antonio Chiarello con Studio in Lecce alla via Ludovico Ariosto n.43;

RITENUTO quindi di autorizzare l'affidamento dell'incarico per l'assistenza in giudizio nel contenzioso tributario in oggetto al Salvagente Tributario - in persona dell'avvocato cassazionista Antonio Chiarello con Studio in Lecce alla via Ludovico Ariosto n.43 - al fine di rappresentare il Comune di Trieste in giudizio presso la Corte di Cassazione nella causa per l'impugnazione della sentenza della CTR n. 196/08/15 pronunciata il 27/04/2015 e depositata in segreteria il 25/05/2015;

RICHIAMATO il piano degli incarichi, approvato con DC n. 37 del 15 settembre 2015, che fra i programmi delle attività istituzionali dell'Ente, realizzabili anche con incarico esterno approvato da parte del Consiglio, individua nel triennio 2015-20176 l'Assistenza nei ricorsi su questioni fiscali e tributarie “;

DATO ATTO che l'incarico in oggetto non richiede la procedura comparativa in quanto rientra tra le esclusioni di cui alla lett. C) punto a) dello stralcio del Regolamento degli Uffici e Servizi emanato in attuazione dell'art. 3 commi 55 e 56 della L. 244/2007 e succ. mod. approvato con DG 396 del 01/09/2008;

DATO ATTO altresì che ai sensi della lett. L) dello stralcio del Regolamento sopra richiamato l'incarico verrà conferito all'interno del limite massimo di spesa annuo fissato nel bilancio di previsione;

VISTO il sopra richiamato stralcio del Regolamento degli uffici e dei servizi emanato in attuazione dell'art. 3, commi 55 e 56, della legge 244/2007 come modificati dal D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito con la L. 06 agosto 2008 n. 133, approvato con deliberazione giunta n. 396 dd. 01 settembre 2008, allegato lett. I) che prevede la pubblicazione sul sito web dell'Ente dei provvedimenti di affidamento degli incarichi;

CONSIDERATO che la spesa massima presunta di Euro 6.200,00 (comprensiva di IVA al 22% ed oneri previdenziali) trova copertura al capitolo 510 “Prestazioni di servizi per il Servizio Finanziario e Tributi (Tributi)” c.e. 15010 conto 03003, sottoconto 00026, programma 00999, progetto 00099, imp. 2015/5981;

RAVVISATA l'esigenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per consentire la tempestiva impostazione degli atti;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e l'art. 75, comma 8 dello Statuto comunale;

acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

- **di approvare** l'affidamento dell'incarico di assistenza tecnica relativa alla rappresentanza in giudizio dell'Ente nella causa innanzi alla Corte di Cassazione per l'impugnazione della sentenza della CTR n. 196/08/15 pronunciata il 27/04/2015 e depositata in segreteria il 25/05/2015;
- **di individuare** lo strumento del Salvagente Tributario dell' Anutel, in persona dell'avvocato cassazionista Antonio Chiarello con Studio in Lecce alla via Ludovico Ariosto n.43, quale soggetto più idoneo ad assumere l'incarico di cui al punto precedente;
- **di prendere atto** che la spesa complessiva relativa all'affidamento dell'incarico di rappresentanza in giudizio di cui ai punti precedenti ammonta ad euro 6.200,00 (comprensiva di IVA e oneri previdenziali) e che la stessa è impegnata al capitolo 510 "Prestazioni di servizi per il Servizio Finanziario e Tributi (Tributi)" c.e. 15010 conto 03003, sottoconto 00026, programma 00999, progetto 00099, imp. 2015/5981;
- **di dare atto** che l'incarico in oggetto non richiede la procedura comparativa per le ragioni indicate in premessa;
- **di dare atto** che della necessità di disporre la pubblicazione del successivo provvedimento di affidamento incarico all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Trieste in ottemperanza alle disposizioni già citate nelle premesse;
- **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile per consentire la tempestiva impostazione degli atti.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267,
s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi

NB: Barrare quando ne ricorrano i presupposti

Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina :

spesa

riduzione di entrata

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:

vengono stimati in Euro _____

di cui non è possibile la quantificazione.

Data 28 SET. 2015

Il Direttore
Eto dott. VINCENZO DI MAGGIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267,
s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi _____

Non dovuto in quanto non ha riflessi contabili presenti o futuri

Data

28 SET. 2015

Il Direttore

F.to dott. VINCENZO DI MAGGIO

F.to _____

L'assessore Montesano fornisce i chiarimenti del caso dopo di che la proposta, messa in votazione palese, viene approvata all'unanimità.

Viene dichiarata, altresì, con voti unanimi, l'immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21 dd. 11.12.2003 e s.m.i..

La suesposta deliberazione assume il n. **420**.

IL PRESIDENTE

Roberto Cosolini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Fabio Lorenzut

/d